

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce una serie di norme relative all'importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, in particolare un elenco dei paesi terzi riconosciuti ed un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell'equivalenza, è necessario modificare l'elenco delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, onde assicurare l'aggiornamento delle informazioni relative agli operatori soggetti al controllo da parte dei suddetti organismi od autorità di controllo.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell'equivalenza e del punto 5.1.4 della Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari»<sup>(3)</sup>, in cui si raccomanda che il disciplinare del regime, ivi compreso un riepilogo del suddetto disciplinare destinato al pubblico, sia liberamente accessibile, ad esempio su un sito Internet, e tenuto conto del fatto che numerosi organismi ed autorità di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 pubblicano le proprie norme in materia di prodotti biologici sul proprio sito Internet, occorre esigere dagli organismi e dalle autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che pubblichino sul proprio sito Internet le norme di produzione e le misure di controllo che hanno consentito loro di ottenere il riconoscimento sul proprio sito Internet e di inserire nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti il sito Internet sul quale è possibile accedere a tali informazioni.
- (4) Allo scopo di ripartire il lavoro relativo alla supervisione dei paesi terzi riconosciuti e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, è opportuno fissare una

data limite per l'invio delle relazioni annuali da parte degli organismi e delle autorità di controllo che non sia quella di trasmissione della relazione annuale dei paesi terzi riconosciuti. Di conseguenza, è opportuno anticipare di un mese anche la data di trasmissione delle domande complete per l'iscrizione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.

- (5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a partire dall'ultima modifica del suddetto allegato, occorre apportare talune modifiche all'elenco.
- (6) Le autorità del Giappone e degli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di iscrivere nell'elenco nuovi organismi di controllo e di certificazione ed hanno fornito alla Commissione le necessarie garanzie atte a dimostrare che detti nuovi organismi di controllo e di certificazione rispondono effettivamente alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (7) La durata dell'inclusione del Giappone nell'elenco figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Tenuto conto del fatto che il Giappone continua a rispondere alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, e alla luce dell'esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l'iscrizione per un periodo di tempo indeterminato.
- (8) La durata dell'inclusione della Tunisia nell'elenco figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Alla luce dell'esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l'inclusione fino al 30 giugno 2014.
- (9) Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano e animale. Le autorità svizzere hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento di equivalenza anche per i vini biologici. L'esame delle informazioni trasmesse con tale richiesta nonché le spiegazioni fornite successivamente dalle autorità svizzere hanno portato a concludere che le norme in materia di produzione ed i controlli dei vini biologici in quel paese sono equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.